

N. 7398/2017 R.G.



**TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA**  
I SEZIONE CIVILE

Il Giudice Dr.ssa Elena De Rose,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.12.2017, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel procedimento civile iscritto al N. 7398/2017 R.G. promosso da:

██████████ (C.F. ██████████) - Avv. MASSIMO CIPOLLA  
nei confronti di:  
**MINISTERO DELL'INTERNO** - RESISTENTE

**PREMESSO IN FATTO**

- Con ricorso depositato l'8.05.2017, ██████████ nato il ██████████ in Senegal, ha impugnato tempestivamente il provvedimento, notificatogli il 7.04.2017, con cui la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna gli ha negato la protezione internazionale e quella umanitaria. Il ricorrente ha chiesto dunque, in riforma del suddetto provvedimento di diniego, che gli sia riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria ed in via subordinata al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;
- il Pubblico Ministero risulta intervenuto in data 20.10.2017;
- il Ministero dell'Interno, pur essendo stato all'uopo invitato, non si è costituito in giudizio;
- il ricorrente è comparso all'udienza celebrata il 7.12.2017 e la sua audizione ha avuto ad oggetto la descrizione dei fatti posti a fondamento della fuga dal Senegal calati nel contesto sociale dei luoghi, all'epoca in cui si sono svolti gli stessi, oltre alla descrizione del suo percorso integrativo sul territorio nazionale;
- all'esito della suddetta udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

\* \* \*

La Commissione Territoriale competente sull'istanza di riconoscimento della protezione internazionale invocata da ██████████ ha emesso decisione di rigetto della stessa, ritenendo il suo racconto "esclusivamente ascrivibile a contrasti di natura familiare", oltre che non credibile per essere in contraddizione con quanto dichiarato in precedenza, comunque non fondante la richiesta di qualsivoglia forma di protezione internazionale o umanitaria.

All'udienza del 7.12.2017 il ricorrente ha dichiarato: "sono in Italia dal 18.09.2015 e vengo dal Senegal da cui sono venuto via il 13.09.2014 e prima di arrivare in Italia sono stato in Gambia. Ho 34 anni. Non sono sposato e non ho figli. Mia madre è morta per un problema di salute. Mio padre sta in Senegal ma non lo sento in quanto non ha aiutato mia madre nella sua malattia ed io sono arrabbiato per questo. Ho due sorelle in Senegal con la quali sono in contatto. Ho studiato per



cinque anni. Ho lavorato come panettiere. Mio padre, dunque, non ha aiutato mia madre nel corso della sua malattia. Mio padre non si occupava mai di mia madre; non le dava soldi, si rivolgeva male nei suoi confronti anche davanti a noi figli. Non so se la picchiasse. Ha preso in moglie un'altra donna in quel periodo. Quando mia madre è morta, la seconda moglie di mio padre ha iniziato a prendersi cura di me e delle mie sorelle, ma ci trattava male: ci faceva lavorare sempre, ci picchiava, ci maltrattava. Nostro padre non faceva nulla per noi. Questa situazione è durata circa sei anni. Questa donna diceva che quello che aveva fatto sparire nostra madre, avrebbe fatto sparire anche noi. Non so come potesse esserne sicura, io credo lo dicesse per cattiveria. Un giorno la donna mi ha chiamato in camera per sistemare una tenda e quando sono entrato lei si è messa ad urlare dicendo che io volevo violentarla. Io allora sono uscito e sono andato dal capo del quartiere. Mio padre ha detto che visto che io – secondo lui – stavo per violentare la moglie, mi avrebbe sbattuto fuori. Ha detto che noi non eravamo bravi, che eravamo come nostra madre. Il capo del quartiere ha chiesto a mio padre di lasciarmi stare; lui mi conosceva. Mio padre ha risposto di no, che mi avrebbe ucciso o mi avrebbe fatto mettere in prigione. Allora l'indomani sono andato in Gambia da solo; le mie sorelle non mi hanno seguito. Mi sono rivolto a mia zia materna perché intervenisse con mio padre. ma lui non ha voluto saperne. Allora poi sono andato via, anche perché mia zia non ce la faceva economicamente a tenermi in casa. Non potevo difendermi dalle accuse di mio padre; lui è stato sempre problematico; anche quando mia mamma era in vita. Non avrebbe mai creduto alla mia innocenza. Non essendoci pace in casa, ho pensato soltanto ad andar via, non ho pensato di rivolgermi ad un avvocato. Mio padre ha avuto due figli dalla seconda moglie. Non voglio tornare in Senegal in quanto fin quando c'è mio padre non posso tornare. Lui mi ha minacciato di morte tante volte.”

\* \* \*

Al ricorrente va riconosciuta la protezione umanitaria per i seguenti motivi.

Il racconto del ricorrente non è suffragato da altre prove, non essendo possibile ottenere in Italia eventuali testimonianze di quanto narrato come accaduto.

Va quindi verificato se, in assenza di prova, ricorrano o meno i presupposti di cui all'art. 3, comma 5 d.lgs. 19.11.2007, n. 251, per cui si possa ritenere che taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del ricorrente possano considerarsi veritieri se “[...] l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile”. La Corte di Cassazione con sentenza N. 8282/2013, con riferimento al summenzionato art. 3 ha precisato che tale norma rappresenta il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, unitamente all'art. 8, d.lgs. 25 del 2008, relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice relativo all'accertamento delle condizioni aggiornate del paese di origine del richiedente asilo. Come ha precisato la Corte di Giustizia UE con sentenza del 2.12.2014, nelle cause riunite C-148/13, C-149/13, C-150/13, occorre che per taluni aspetti della dichiarazione siano soddisfatte le condizioni cumulative stabilite dall'articolo 4, paragrafo 5, lettere da a) a c) della direttiva 2004/83/CE, qualora non vi siano prove documentali o di altro tipo a dimostrazione della credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo politico.

Il ricorrente – alla luce delle verifiche ex art. 3 sopracitato – deve ritenersi credibile, considerate anche le deduzioni fornite dalla difesa con riferimento alla contestata veridicità del narrato in sede amministrativa,



Ad avviso di questo giudice non appare però configurabile, a carico del ricorrente, né il fondato timore di persecuzione, per i motivi previsti dalla legge (razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un particolare gruppo sociale che qui non si ravvisano), e né la fattispecie richiamante il rischio effettivo di subire un grave danno che l'art. 14 del D.Lgs. N. 251/2007 individua in:

- a) condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; - b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese d'origine; oltre che nella minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (-c)

Avuto riguardo alla domanda di riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, il giudice ritiene integrata la fattispecie che rimanda ai "seri motivi", su cui si fonda il diritto umano fondamentale della protezione umanitaria, che ha come presupposto un vincolo dello Stato derivante da norme costituzionali o internazionali;

posto che ex art. 11 D.P.R. n. 394/1999 per "seri motivi" si intendono:

- la lesione o messa in pericolo dei diritti inviolabili dell'uomo nel Paese d'origine, ex art. 2 Cost., quando non siano direttamente incidenti sul soggetto, ma abbiano un'incidenza potenziale ed indiretta sull'interessato;

- le condizioni psicofisiche dell'interessato, che siano tali da non consentirne o l'allontanamento, ovvero la cura nel Paese d'origine (art. 32 Cost.);

- le condizioni di vulnerabilità del richiedente (art. 19, co. 2, D.Lgs. n. 251/2007);

- l'impossibilità per l'interessato di restare nel Paese d'origine a fronte dei seri pericoli che lo minacciano in caso di rientro;

Deve concludersi che nel caso di specie il ricorrente, accusato dal padre di violenza ai danni della moglie di quest'ultimo, e minacciato di essere ucciso o spedito in prigione, merita tutela in considerazione della sua condizione di vulnerabilità, per quanto sopra evidenziato, oltre che per il trascorso del ricorrente in Libia, che richiama le serie e conclamate emergenze umanitarie nel Paese di transito, sulle quali pure si fonda la richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerando sia i soprusi ed i violenti trattamenti ivi subiti.

La condizione di vulnerabilità del ricorrente accompagnerebbe quest'ultimo anche nel Paese d'origine, dove di fatto non sussistono proficui legami affettivi e circa la situazione del quale si rimanda a <https://www.ecoi.net/en/document/1430130.html>, precludendogli la possibilità di vivere una vita dignitosa che prevede l'esercizio dei diritti fondamentali dell'uomo, come previsto dalla normativa nazionale ed internazionale.

In Italia [redacted] risulta aver avviato un proficuo percorso di integrazione sociale grazie alla partecipazione, con buoni risultati, a progetti di volontariato, partecipazione sfociata nella instaurazione di rapporto di lavoro in Parma, come risulta dalla documentazione agli atti,

Risulta quindi integrata la fattispecie che rimanda ai "seri motivi", su cui si fonda il diritto umano fondamentale della protezione umanitaria, che ha come presupposto un vincolo dello Stato derivante da norme costituzionali o internazionali;

invero, ex art. 11 D.P.R. n. 394/1999 per "seri motivi" si intendono:

- la lesione o messa in pericolo dei diritti inviolabili dell'uomo nel Paese d'origine, ex art. 2 Cost., quando non siano direttamente incidenti sul soggetto, ma abbiano un'incidenza potenziale ed indiretta sull'interessato;

- le condizioni psicofisiche dell'interessato, che siano tali da non consentirne o l'allontanamento, ovvero la cura nel Paese d'origine (art. 32 Cost.);



- le condizioni di vulnerabilità del richiedente (art. 19, co. 2, D.Lgs. n. 251/2007);
- l'impossibilità per l'interessato di restare nel Paese d'origine a fronte dei seri pericoli che lo minacciano in caso di rientro.

Lo status di lavoratore, soggetto alla comparazione con la condizione di partenza del ricorrente (Cass. 4455/2018), integra il presupposto per il diritto alla permanenza dello stesso sul territorio nazionale; il rimpatrio dello stesso comporterebbe la violazione degli obblighi di solidarietà di fonte nazionale ed internazionale.

Nessuna pronuncia in ordine alle spese di lite, in considerazione anche della natura e dell'esito del procedimento.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Bologna, Sez. I, definitivamente pronunciando,

- accoglie il ricorso promosso da [REDACTED] nato il [REDACTED] in Senegal, limitatamente al riconoscimento della protezione umanitaria e dispone il rilascio allo stesso di un permesso di soggiorno per seri motivi di carattere umanitario, o come riqualficato ex D.L. 113/2018, disponendo per l'effetto che la presente ordinanza sia comunicata anche al Questore, al P.M. per quanto di competenza, ed alle altre parti.

Così deciso in Bologna, 12.10.2018

Il Giudice onorario  
Dr.ssa Elena De Rose

